



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 aprile 2021
(OR. en)

7261/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0057 (NLE)**

**PROBA 6
AGRI 155
WTO 78
DEVGEN 51
FORETS 18
ACP 14
RELEX 221
ENV 179**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare
in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali
in merito alla proroga dell'accordo internazionale
del 2006 sui legni tropicali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 192 e 207, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (ITTA 2006) è stato concluso dall'Unione con la decisione 2001/731/UE del Consiglio¹ ed è entrato in vigore il 7 dicembre 2011.
- (2) A norma dell'articolo 6 dell'ITTA 2006, il Consiglio internazionale dei legni tropicali (ITTC) è la massima autorità dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) ed è composto da tutti i membri dell'ITTO.
- (3) A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'ITTA 2006, detto accordo deve rimanere in vigore per un periodo di 10 anni dopo la sua entrata in vigore, vale a dire fino al 6 dicembre 2021, a meno che l'ITTC, con voto speciale a norma dell'articolo 12, non decida di prorogarlo, rinegoziarlo o risolverlo. A norma dell'articolo 44, paragrafo 2 dell'ITTA 2006, l'ITTC può decidere di prorogarlo per due periodi, vale a dire un primo periodo di cinque anni e un periodo supplementare di tre anni.
- (4) L'ITTC adotterà una decisione sulla proroga dell'ITTA 2006 in occasione della sua 57a sessione, che si terrà nel novembre 2021, o tra una sessione e l'altra senza tenere alcuna riunione.

¹ Decisione 2011/731/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 294 del 12.11.2011, pag. 1).

- (5) La proroga dell'ITTA 2006 per un periodo iniziale di cinque anni è nell'interesse dell'Unione, in quanto l'ITTO si trova ancora nelle prime fasi di un risanamento finanziario e si appresta a riformare la sua architettura finanziaria.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di ITTC in merito alla proroga dell'ITTA 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali è di approvare o votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 per un primo periodo di cinque anni.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente
